

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **497/1987** (ECLI:IT:COST:1987:497)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CONSO**

Camera di Consiglio del **28/10/1987**; Decisione del **25/11/1987**

Deposito del **10/12/1987**; Pubblicazione in G. U. **23/12/1987**

Norme impugnate:

Massime: **3721**

Atti decisi:

N. 497

ORDINANZA 25 NOVEMBRE-10 DICEMBRE 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80- bis, secondo comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), introdotto dall'art. 142 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 20 novembre 1982 dal Pretore di Padova, iscritta al n. 99 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 dell'anno 1983;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Padova, con ordinanza del 20 novembre 1982, ha denunciato, in riferimento all'art. 27, secondo comma, della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 80-bis, secondo comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, introdotto dall'art. 142 della legge 24 novembre 1981, n. 689, "nella parte in cui statuisce l'obbligatorietà del sequestro del veicolo da parte dell'autorità giudiziaria e, in caso di flagranza, da parte degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che la Corte, con la sentenza n. 48 del 1970, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 ("Repressioni delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario"), nella parte in cui dispone che l'autorità giudiziaria, in base alla denuncia del capo del laboratorio o del servizio che ha proceduto all'analisi del campione, "deve ordinare il sequestro della merce ovunque si trovi" - dopo aver precisato che il sequestro penale svolge, in generale, "una funzione strumentale rispetto al processo ed ai provvedimenti definitivi demandati alla competenza del giudice" e che, quindi, "esso non può mai essere assimilato ad una sanzione" - ha escluso che rispetto a tale misura cautelare possa essere utilmente richiamato l'art. 27, secondo comma, della Costituzione, con la conseguenza che, come deve negarsi "che il giudice, allorché dispone ai sensi dell'art. 337 c.p.p. il sequestro di cose pertinenti al reato, anticipi in qualche modo la pronuncia sull'imputazione", così deve negarsi che l'art. 44 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, "col rendere obbligatorio il sequestro, presupponga una non consentita presunzione di colpevolezza del denunciato";

e che l'identica ratio decidendi può essere utilizzata anche con riferimento alla censura proposta dal giudice a quo, il quale, pur menzionando la sentenza n. 48 del 1970, non adduce alcun nuovo argomento che possa indurre la Corte a riesaminare la decisione precedente;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 80-bis, secondo comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), introdotto dall'art. 142 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all'art. 27, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Padova con ordinanza del 20 novembre 1982.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.